



## REGOLAMENTO AREE CINOFILE PERMANENTI

### Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle Aree Cinofile (di seguito denominate A.C.), individuate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024, pubblicato sul BURA Speciale n° 146 del 28/09/2020, date in gestione all'ATC Salinello dalla Regione Abruzzo in esecuzione della DGR n. 809/2021 del 13/12/2021 e successiva Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e l'Ambito Territoriale di Caccia Salinello in data 23/12/2021, che prevede all'art.4 "Obblighi dell'ATC", di dotarsi di apposito Regolamento/Disciplinare di Gestione delle A.C. nel quale dovranno essere contenute indicazioni specifiche inerenti l'addestramento cani, le prove di lavoro cinofile anche su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico, il numero massimo giornaliero di cani che ne hanno accesso, la calendarizzazione delle giornate fruibili e le quote di ingresso nelle aree per ogni singolo cane e comunque sempre nel rispetto delle linee guida del PFVR 2020-2024

**Le are cinofile ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC Salinello sono:**

- **AC CARTECCHIO (TERAMO)**
- **AC SANT'ARCANGELO (BELLANTE).**

### Art. 2

L'accesso alle A.C., è consentito a tutti i cacciatori e cinofili muniti di apposito permesso personale, non cedibile, rilasciato dall'ATC Salinello. Gli stessi dovranno essere dotati di polizza assicurativa per eventuali danni a beni, persone o cose, che può provocare l'attività di addestramento.



### Art. 3

Il tesserino ha validità di anni tre (3 anni), viene rilasciato dall'ATC Salinello al cacciatore/cinofilo dietro presentazione di apposita istanza (All.to 1) e dietro il pagamento di una quota di iscrizione per lo svolgimento di attività cinofile, il cui importo viene stabilito dal Comitato di Gestione, da versare annualmente tramite bollettino postale sul c/c n° 11901642 intestato all'ATC Salinello con la seguente causale: "Quota annuale iscrizione attività su aree cinofile".

**Il rinnovo annuale** avviene mediante opportune validazioni da parte dell'ATC del tesserino, secondo le modalità stabilite dall'ATC, dietro l'esibizione della ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione e della ricevuta attestante la validità della polizza assicurativa.

Le somme che verranno introitate dall'ATC verranno utilizzate per le spese di gestione e ripopolamento delle suddette aree.

### QUOTE DI ISCRIZIONE

Per l'annualità 2022 l'accesso alle Aree Cinofile è gratuito.

**A partire dall'anno 2023** l'accesso alle A.C. sarà garantito a tutti i cacciatori/cinofili, così come definite all'art. 2, in possesso di tesserino rilasciato dall'ATC, secondo le modalità di cui all'art. 3 al costo di:

€ 10,00 (Dieci/00) per cane fino ad un massimo di 5 cani per iscritto;

(1 cane = € 10,00 – 2 cani = € 20,00 – 3 cani = € 30,00 – 4 cani = € 40,00 – 5 cani = € 50,00).



#### **Art. 4**

Il tesserino deve essere esibito dal titolare ad ogni richiesta degli agenti accertatori di controllo e vigilanza unitamente alla ricevuta di versamento ed alla polizza assicurativa di cui all'art. 3;

#### **Art. 5**

Con la richiesta di rilascio del permesso il cacciatore/cinofilo dichiara di conoscere le norme contenute nel presente regolamento, pubblicato anche sul sito web dell'ATC Salinello ([info@atcsalinello.it](mailto:info@atcsalinello.it)) sollevando l'ATC Salinello da ogni responsabilità civile e penale per danni subiti alla propria persona o beni, o provocati a terzi anche dai propri cani, durante l'attività di addestramento e/o di trasferimento nelle e dalle A.C.;

#### **Art. 6**

Nelle A.C. possono essere introdotti solo cani iscritti all'anagrafe canina, fino ad un numero massimo consentito dal proprio tesserino e, comunque, fino ad un massimo di n° 5 cani per ciascun cacciatore/cinofilo autorizzato.

#### **Art. 7**

L'ATC Salinello ha la facoltà di interdire in qualsiasi periodo l'accesso alle AC per cause di forza maggiore o altro a suo insindacabile giudizio; in tal caso ne verrà data massima divulgazione anche mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'ATC ([www.atcsalinello.it](http://www.atcsalinello.it));

#### **Art. 8**

I periodi di accesso alle AC ed i periodi di sospensione per lo svolgimento di eventuali prove cinofile autorizzate, vengono stabiliti annualmente dall'ATC e pubblicati sul proprio sito web;



### **Art. 9**

L'attività cinofila nelle A.C. è consentita da un'ora prima del sorgere del sole, al tramonto; l'addestramento nelle ore notturne è assolutamente vietato; l'addestramento con il terreno coperto di neve o sui fondi con colture in atto in cui si palesa un danneggiamento, è vietato;

### **Art. 10**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto stabilito dalla L.157/92 smi, dalla Legge Regionale n. 10/ 2004 smi;

### **Art. 11**

Per le violazioni del presente regolamento verranno applicate dagli organi competenti le sanzioni previste dall'art. 53 L.R. 10/ 2004 smi.

*f.to Il Presidente dell'ATC Salinello  
Avv. Matteo Francioni*

## **REGOLAMENTO AREE CINOFILIE TEMPORANEE**

### **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle Aree Cinofile Temporanee, individuate sul territorio a caccia programmata dall'ATC mediante opportuna deliberazione da adottarsi annualmente, preferibilmente entro la metà di gennaio, secondo quando previsto dalla L.R. 10/2004 smi.



### **Art. 2**

L'accesso alle aree cinofile temporanee è consentito a tutti i cacciatori iscritti ed ammessi all'ATC stesso ed ai cacciatori/cinofili muniti di autorizzazione per le Aree Cinofile Permanenti, purchè muniti di ricevuta di iscrizione e/o ammissione e/o di iscrizione all'attività cinofile e polizza assicurativa.

### **Art. 3**

Il tesserino, la ricevuta di iscrizione e/o ammissione e/o di iscrizione all'attività cinofila e polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare ad ogni richiesta degli agenti accertatori di controllo;

### **Art. 4**

Il cacciatore iscritto e/o ammesso e il cacciatore/cinofilo, per poter usufruire delle aree cinofile temporanee, devono conoscere le norme contenute nel presente regolamento, pubblicato anche sul sito web dell'ATC Salinello ([www.atcvomano.it](http://www.atcvomano.it)), sollevando l'ATC Salinello da ogni responsabilità civile e penale per danni subiti alla propria persona o beni, o provocati a terzi anche dai propri cani, durante l'attività di addestramento e/o di trasferimento nelle e dalle aree cinofile temporanee;

### **Art. 5**

Nelle aree cinofile temporanee possono essere introdotti solo cani iscritti all'anagrafe canina, fino ad un numero massimo di n° 5 cani per ciascun cacciatore/cinofilo autorizzato.



#### **Art. 6**

L'ATC Salinello ha la facoltà di interdire in qualsiasi periodo l'accesso alle aree cinofile temporanee per cause di forza maggiore o altro a suo insindacabile giudizio; in tal caso ne verrà data massima divulgazione anche mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'ATC ([www.atcsalinello.it](http://www.atcsalinello.it));

#### **Art. 7**

I periodi di accesso alle Aree Cinofile Temporanee ed i periodi di sospensione per lo svolgimento di eventuali prove cinofile autorizzate vengono stabiliti annualmente dall'ATC Salinello e pubblicati sul sito web [ww.atcsalinello.it](http://ww.atcsalinello.it);

#### **Art. 8**

L'attività cinofila nelle aree cinofile temporanee è consentita da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto; l'addestramento nelle ore notturne è assolutamente vietato; l'addestramento con il terreno coperto di neve o sui fondi con colture in atto in cui si palesa un danneggiamento è vietato;

#### **Art. 9**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto stabilito dalla L.157/92 smi, dalla Legge Regionale n. 10/ 2004 smi;

#### **Art. 10**

Per le violazioni del presente regolamento verranno applicate dagli organi competenti le sanzioni previste dall'art. 53 L.R. 10/ 2004 smi.

*f.to Il Presidente dell'Atc Salinello  
Avv. Matteo Francioni*



**Ambito Territoriale di Caccia Salinello**

---